

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 776 del 13 giugno 2022**

**Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza n. 13 - Presa d'atto della modifica dei termini di validità dei conti vincolati ex d.l. 95/2012 art 3-bis comma 4-bis.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Richiamato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e le sue s.m.i. ed in particolare l'articolo 3-bis, comma 4-bis, che recita, nella sua ultima stesura: «I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2022. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio

2022, n.51, ed in particolare l'articolo 10-quater, il quale dispone la proroga degli interventi di ricostruzione relativi alle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012, spostando il termine perentorio di cui al succitato articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e sue s.m.i. al 31 dicembre 2023.

Vista la precedente ordinanze commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e le sue ss.mm.ii..

Considerato che la citata ordinanza n. 13, così come in ultimo modificata ed integrata, all'articolo 5, comma 6, stabilisce che: «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n.392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agricoltura e Agroindustria può concedere ai medesimi progetti, esclusivamente se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e su richiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni adottate e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022.

Gli interventi per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente.

Le disposizioni del presente comma 6 valgono anche per gli interventi di cui ai successivi articoli n. 6 e 7.»

Ricordato che, l'ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Dato atto che la modifica introdotta nell'articolo 3-bis, comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 permette la dilazione dei termini oltre il 31 dicembre 2022, con pagamenti entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura che hanno aderito alla procedura speciale di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427.

## Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 23 giugno 2022

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità per il S.I.I. di prorogare il termine di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura e agroindustria che abbiano aderito alla procedura speciale di cui all'Ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, in caso di richiesta espressa e motivata del beneficiario, a condizione che siano stati avviati entro il 30 giugno 2021, per un periodo proporzionato alle motivazioni adottate, quando accettate, e comunque entro il 30 giugno 2023.

Ritenuto altresì opportuno modificare l'articolo 5, comma 6, della più volte citata Ordinanza commissariale n. 13, sostituendo integralmente il secondo periodo attualmente recante «*Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n.392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agricoltura e Agroindustria può concedere ai medesimi progetti, esclusivamente se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e su richiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni adottate e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022.*».

Considerato che tale disposizione è comunque rispettosa dei limiti stabiliti dai Regimi di Aiuto di Stato approvati dall'Unione Europea per questo evento calamitoso, così come richiamati dall'ordinanza n. 13.

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico dei Fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare il dispositivo dell'ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13, sostituendo integralmente il secondo periodo del comma 6, dell'articolo 5, con il seguente:

«*Per gli interventi del Settore Agricoltura e Agroindustria che:*

- *risultino compresi nell'elenco di cui all'allegato all'Ordinanza n. 427;*
- *i cui lavori risultino avviati alla data del 30 giugno 2021;*
- *non siano già stati terminati o chiusi alla data della pubblicazione della presente Ordinanza;*

*il S.I.I. competente può concedere, su espressa e motivata richiesta del beneficiario, un'ulteriore proroga straordinaria del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni adottate e comunque al massimo fino al 30 giugno 2023.*».

2. di trasmettere il presente atto al S.I.I. per il Settore Agricoltura e Agroindustria, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana